



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE

"Forma School APS"

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "FORMA SCHOOL APS", di seguito indicata anche come "Associazione".

2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Casalnuovo di Napoli (Na). L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Casalnuovo di Napoli (Na) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. Essa opera nel territorio della provincia di Napoli, ed intende operare anche Indicare se l'Associazione opera anche in ambito nazionale e/o internazionale .

4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.2 - Utilizzo nella denominazione dell' acronimo "APS" o dell' indicazione di "associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), l'acronimo "APS" o l'indicazione di "associazione di promozione sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Indicare il nome dell'Associazione APS" oppure "Indicare il nome dell'Associazione associazione di promozione sociale".

	2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	Art.3 - Scopi	
	1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.	
	2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ⁱ attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi. ⁱⁱ	
	3. Essa opera nei seguenti settori:	
	a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	b) organizzazione e gestione di attività culturali, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	c) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;	

Art.4 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

a) consulenza professionale, sindacale, culturale e amministrativa per i propri associati al fine di migliorarne le condizioni professionali, giuridiche ed economiche

b) orientamento per gli associati al mondo professionale del lavoro, degli studi, di corsi di formazione e perfezionamento

c) preparazione degli associati al sostenimento di concorsi, prove d'esame, per corsi scolastici ed extra-scolastici

d) promuove dibattiti, seminari, convegni, tavole rotonde, workshop, ed ogni altra simile iniziativa sui problemi legati allo sviluppo del territorio o dei settori produttivi e dei servizi e delle attività e servizi connessi;

e) corsi, anche a regime convittuale, diretti alla qualificazione, alla specializzazione, al perfezionamento, all'aggiornamento e alla promozione dei lavoratori del settore (formazione continua), nonché corsi per lavoratori disoccupati, in applicazione della legge 29-4-1949, n. 264, e successive modificazioni e/o integrazioni;

f) corsi di istruzione complementare a norma della legge sulla disciplina dell'apprendistato e successive norme;

g) corsi per emigrati ed immigrati;

h) corsi finanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, dal Fondo Sociale Europeo o da Fondi Professionali, dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni;

	i) corsi finanziati e regolamentati dalla legge quadro sulla formazione profes-	
	sionale, la n..845 del 21/12/78 e successive modifiche e/o integrazioni;	
	j) corsi autofinanziati;	
	k) promuove e favorisce l'istituzione ed il funzionamento di laboratori - scuola;	
	l) istituire e gestire, presso sedi idonee, corsi per la preparazione, per il	
	perfezionamento e per l'aggiornamento tecnico-didattico dei formatori;	
	m) consulenza in materia di formazione professionale e di ricerca a favore dei	
	soggetti, pubblici e privati, che ne facciano richiesta;	
	n) promuovere iniziative e ricerche più opportune con enti, organizzazioni o	
	istituzioni, nazionali ed internazionali, per uno scambio di conoscenze ed espe-	
	rienze sul piano delle politiche di sviluppo, della ricerca e della formazione pro-	
	fessionale;	
	o) esercitare ogni altra funzione ritenuta idonea nel campo della formazione pro-	
	fessionale, prevista da leggi e regolamenti ovvero demandatagli da pubbliche ammi-	
	nistrazioni o che sia concordata con istituti ed organizzazioni professionali nel	
	settore di competenza;	
	p) promuovere, comunque, ogni altra iniziativa rivolta al conseguimento delle	
	proprie finalità statutarie;	
	q) promuove e/o partecipa a progetti transnazionali rientranti nell'ambito delle	
	diverse iniziative comunitarie;	
	r) partecipare attraverso specifiche intese ad attività ed iniziative promosse o	
	gestite unitariamente tra Enti e/o Consorzi;	
	s) produrre e/o utilizzare prodotti innovativi finalizzati alla formazione a di-	
	stanza e multimediale;	

t) contribuire ad affermare la dimensione europea dell'istruzione, anche attraverso la partecipazione ad altre similari realtà associative internazionali, favorendo lo scambio di idee ed esperienze e il confronto tra i diversi modelli organizzativi;

u) promuovere l'organizzazione di iniziative volte ad estendere le conoscenze professionali dei docenti e a favorire il perfezionamento professionale e culturale;

v) tutelare gli interessi etico-morali, professionali, giuridico-normativi ed economici, singoli e collettivi degli associati, attraverso l'organizzazione di iniziative anche sindacali e culturali. (art. 5 D. Lgs. 117/2017)

2. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

3. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo



	Art.5 - Norme sull'ordinamento interno	
	1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.	
	2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.	
	Art.6 - Associati	
	1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di promozione sociale le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.	
	2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle Associazioni di promozione sociale.	
	3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da altro soggetto delegato dal Consiglio Direttivo.	
	4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.	
	Art.7 - Procedura di ammissione	
	1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.	

	2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni	
	dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo cri-	
	teri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di in-	
	teresse generale svolte.	
	3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta)	
	giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli as-	
	sociati.	
	4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto	
	all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione.	
	Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non	
	oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istan-	
	za che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo	
	idoneo ad attestarne il ricevimento.	
	5. I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita la	
	patria potestà.	
	Art.8 - Diritti e doveri degli associati	
	1. Gli associati hanno il diritto di:	
	a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettora-	
	to attivo e passivo;	
	b) essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di	
	parteciparvi;	
	c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato de-	
	ve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il	
	quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi.	

	La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presen-	
	za di persona indicata dal Consiglio Direttivo.	
	2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro	
	iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con l'eventuale	
	versamento della quota associativa.	
	3. Gli associati hanno il dovere di:	
	a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità	
	dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra	
	questi ultimi e gli organi sociali;	
	b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni	
	adottate dagli organi sociali;	
	c) versare l'eventuale quota associativa nella misura e nei termini fissati an-	
	nualmente dal Consiglio Direttivo.	
	4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.	
	Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo	
	1. La qualità di associato si perde per:	
	a) recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto	
	di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso	
	ha effetto immediato;	
	b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottan-	
	ta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. 2. L'associato può invece esse-	
	re escluso dall'Associazione per:	
	a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;	

b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle delibe-

razioni degli organi sociali;

c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere

motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) gior-

ni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre ap-

pello all'Assemblea ordinaria,ⁱⁱⁱ entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento

della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio

Direttivo a mezzo raccomandata o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; in

merito all'appello proposto deciderà la prossima assemblea regolarmente convocata; gli

eventuali appelli dovranno essere trattati prima delle altre decisioni all'ordine

dell'giorno. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contrad-

dittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso,

l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote asso-

ciative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.10 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e

che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale,

spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fi-

ni di solidarietà.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non

associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.11 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV - Organi sociali

Art.12 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) l'organo di amministrazione (o Consiglio Direttivo);

c) l'organo di controllo, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui

all'art.30 del Codice del Terzo settore;

d) l'organo di revisione, nominato qualora si verifichino le condizioni di cui

all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.13 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, la quale deve essere scritta e firmata e deve contenere l'indicazione del delegante e del delegato. È ammessa una sola delega per associato.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;

	b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un	
	quinto) degli associati.	
	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione	
	dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della	
	richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati,	
	l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla	
	convocazione dell'Assemblea.	
	4. La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o email	
	almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo,	
	il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti	
	all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno	
	24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.	
	5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti	
	siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo,	
	di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e	
	di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si	
	trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde	
	consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso	
	della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal	
	Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione	
	saranno valide.	
	6. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal	
	Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.	

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.14 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, qualora si verifichino le condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

	j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.	
	2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.	
	3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.	
	Art.15 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	
	1. È compito dell'Assemblea straordinaria:	
	a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;	
	b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.	
	2. Per le modifiche statutarie, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.	
	3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati. Tale quorum si applica anche per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.	
	Art.16 - L'Assemblea degli associati: regole di voto	
	1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.	

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

3. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo sono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.18 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri.

	2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consi-	
	glieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il	
	luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.	
	3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso,	
	saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.	
	4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stes-	
	se modalità previste per l'Assemblea.	
	5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepre-	
	sidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i	
	presenti.	
	6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la	
	maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei	
	presenti. Non sono ammesse deleghe.	
	7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardan-	
	ti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.	
	8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presi-	
	dente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella	
	sede dell'Associazione.	
	Art.19 - Competenze del Consiglio Direttivo	
	1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordi-	
	naria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	

	b) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottopor-	
	re all'approvazione dell'Assemblea;	
	c) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione	
	dell'Assemblea;	
	d) nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'Associazione;	
	e) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli	
	associati;	
	f) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento	
	dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;	
	g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;	
	h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;	
	i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre	
	che con collaboratori e consulenti esterni;	
	j) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;	
	k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;	
	l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il ca-	
	rattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;	
	m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Sta-	
	tuto o dai regolamenti interni;	
	n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie	
	all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al cor-	
	retto funzionamento dell'Associazione.	
	2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di	
	compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.	

	3. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le	
	mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.	
	Art.20 - Il Presidente: poteri e durata in carica	
	1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di	
	fronte a terzi e in giudizio.	
	2. Il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.	
	3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse	
	modalità previste per l'elezione.	
	4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comu-	
	nicazione scritta al Consiglio Direttivo.	
	5. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento	
	dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:	
	a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi	
	degli associati che dei terzi;	
	b) curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Diret-	
	tivo;	
	c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro	
	15 (quindici) alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;	
	d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.	
	6. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vicepresiden-	
	te. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, spetta al Consiglio Direttivo	
	conferire espressa delega ad altro Consigliere.	
	Art.21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo	
	1. La carica di Consigliere si perde per:	

a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria;

c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.17, c.2, del presente

Statuto;

d) perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più del-

le cause previste dall'art.9 del presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei moti-

vi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione

attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo

svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla prima Assemblea

ordinaria utile, la quale dovrà decidere sulla loro conferma. Se confermati, essi ri-

mangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. In

caso di mancata conferma, oppure di esaurimento o di assenza del numero dei non elet-

ti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo rati-

fica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si

procederà ad una nuova elezione. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fi-

no alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente. Fino alla conferma da

parte dell'assemblea i consiglieri cooptati non avranno diritto di voto nelle riunioni

del Consiglio direttivo.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consi-

glio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in subordine, il Consigliere

più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 (trenta) giorni dal-

la cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fi-

	no all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per	
	l'attività di ordinaria amministrazione.	
	Art.22 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	
	1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti	
	dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Almeno uno dei suoi membri deve	
	essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, del Codice civile.	
	2. L'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.	
	3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.	
	4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi tra-	
	scritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, con-	
	servato nella sede dell'Associazione.	
	5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di con-	
	trollo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla so-	
	stituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.	
	6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile,	
	devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed impar-	
	ziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.	
	Art.23 - Competenze dell'organo di controllo	
	1. È compito dell'organo di controllo:	
	a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei prin-	
	cipi di corretta amministrazione;	
	b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e conta-	
	bile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;	
	c) esercitare il controllo contabile;	

d)	esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;	
e)	attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;	
f)	partecipare alle riunioni dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio; ha il diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo.	
2.	Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.	
3.	L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
Art.24 - L'organo di revisione		
1.	L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. I membri dell'organo di revisione devono essere iscritti al registro dei revisori legali dei conti.	
2.	L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.	
3.	Esso nomina al proprio interno un Presidente.	
4.	L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.	

	g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del	
	Codice del Terzo settore;	
	h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre	
	norme competenti in materia.	
	Art.29 - Bilancio di esercizio	
	1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.	
	2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione	
	del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.	
	Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio, ma comunque un tempo utile per far approvare il bilancio di esercizio	
	entro il 30 giugno.	
	3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione	
	negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed	
	ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.	
	Titolo VII - Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio	
	Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto	
	favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda	
	convocazione.	
	2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e deli-	
	bera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo	
	parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e	
	salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in	

mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firme dei costituenti:

Sig. VIGONE ANIELLO

Vigone Aniello

Sig. VIGONE LUIGI

Vigone Luigi

Sig.ra DI DOMENICO ANNA MARIA

Di Domenico Anna Marie

Sig.ra VIGONE MARIAGRAZIA

Vigone Mariagrazia

Sig.ra CIARDIELLO ANNA MARIA GIROLAMA

Ciardello Anna Maria Girolama

Sig. ERICHIELLO ALESSIO

Erichiello Alessio

Sig.ra CATALDO CAROLA

Cataldo Carola

